

PENSIONE di CITTADINANZA: cos'è e come funziona

Il Decreto n. 4/2019, introduce, tra gli altri provvedimenti, una novità assoluta nel panorama assistenziale.

Sono in pieno sviluppo i lavori parlamentari per la **definitiva conversione in legge del D.L. n. 4/2019**. La loro conclusione consentirà di valutare appieno la portata e l'efficacia, oltre che del Reddito di cittadinanza e di Quota 100, anche della disciplina inerente la novità della **Pensione di Cittadinanza**. Come noto, si tratta di una nuova misura destinata al **contrasto alla povertà delle persone anziane**, prevista per nuclei familiari composti esclusivamente da **uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni** (limite adeguato agli incrementi della speranza di vita).

I requisiti di accesso, le regole di definizione e le procedure richieste per ottenere il beneficio economico, sono le medesime del **Reddito di cittadinanza**, con alcune differenze. Siamo in presenza infatti di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà che potranno accedere al sostegno in maniera più semplice senza adempimenti legati all'obbligo di trovare lavoro.

L'INPS ha pubblicato sul proprio sito un [manuale illustrativo](#) delle nuove prestazioni.

Requisiti Soggettivi: La Pensione di cittadinanza è prevista esclusivamente per **nuclei familiari in cui tutti i componenti del nucleo, e non solo il capofamiglia**, abbiano compiuto **un'età pari o superiore a 67 anni**. In aggiunta al requisito anagrafico i richiedenti dovranno far valere i seguenti requisiti:

a) **Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea**; b) **Titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**; c) **Titolarità del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente**, in qualità di familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.

Il richiedente **deve essere residente in Italia da almeno 10 anni**, di cui

In questo numero:

Pensione di Cittadinanza: Caratteristiche, requisiti e procedure per ottenere la prestazione,

INPS: Congedi per i papà, proroga e ampliamento per il 2019,

Immigrazione.

La Pensione di Cittadinanza (PdC), nelle intenzioni del legislatore, è un nuovo provvedimento atto a contrastare le forme di povertà delle pensione anziane, ed è riconosciuta con gli stessi criteri del Reddito di Cittadinanza.

gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Non potranno chiedere la PdC i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che **hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda**, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Requisiti Oggettivi: Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare dovrà possedere:

- un valore **ISEE** inferiore a 9.360 euro;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 30.000;
- un valore del **patrimonio mobiliare** non superiore a una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- un valore del **reddito familiare** inferiore a € 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dal decreto oppure di € 9.360 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto.

Con riferimento al godimento di beni durevoli, nessun componente il nucleo familiare dovrà **essere intestatario o avere disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto**, nonché di **autoveicoli immatricolati** la prima volta nei **sei mesi antecedenti la richiesta**, ovvero di **autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc** o **motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti**, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

La Prestazione: La pensione di cittadinanza **non incide sulle prestazioni previdenziali o assistenziali di cui è titolare il richiedente**. Il beneficio economico è corrisposto su base annua ed esente dal pagamento IRPEF e rappresenterà un' **integrazione del reddito familiare e non dell'assegno pensionistico**. La prestazione si compone di due elementi:

- una **componente a integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di € 7.560 annui**, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- una componente, a **integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione**, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, **fino a un massimo di € 1.800 annui**.

I nuclei familiari residenti in **abitazione di proprietà**, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, potranno ottenere **l'integrazione nella misura della rata mensile del mutuo e fino a un massimo di 1.800 euro annui**.

La durata della PdC: La PdC decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile sarà pari a un dodicesimo del valore su base annua. E' possibile una erogazione continuativa non superiore a 18 mesi (rinnovabile). L'importo è suddiviso in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

Le procedure per il riconoscimento_ La domanda va presentata **dopo il quinto giorno di ciascun mese** mediante modalità telematica sul sito <https://www.redditicittadinanza.gov.it/> tramite le credenziali Spid o presso i CAF, (una volta sottoscritta la relativa convenzione con l'INPS). Unica condizione è l'aver **già presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)** ai fini Isee, alla quale l'Inps assocerà la domanda di Pdc.

La **prima data utile** per la presentazione delle domande è quella del **06 Marzo 2019**. L'Istituto si occuperà di approvare il modulo di domanda e di comunicazione dei redditi. L'INPS, **entro cinque giorni lavorativi, verificherà il possesso dei requisiti** per l'accesso al Reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

L'erogazione della PdC: Il beneficio economico verrà **erogato mediante una carta elettronica** che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti (sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas), servirà per effettuare **prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore ad € 100** per un singolo individuo, oppure per effettuare un bonifico all'intermediario che ha concesso il mutuo o al locatore. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, sarà **vietato utilizzare le somme per giochi** che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le **somme accreditate dovranno essere spese entro il mese successivo a quello di erogazione**.

L'ammontare non utilizzato, a eccezione di arretrati, **verrà sottratto** (nei limiti del 20% del beneficio erogato) nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione è comunque **decurtato** dalla disponibilità della carta, **l'ammontare complessivo non speso** o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.

L'INPS ha emanato il [msg. n. 591 del 13-02-2019](#), con il quale informa che la durata del **congedo obbligatorio** è aumentata, per l'**anno 2019**, a **5 giorni** da fruire, anche in via non continuativa, **entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia** (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) **del minore**. I lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. Rimane fermo che per le **nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018**, i padri lavoratori dipendenti **hanno diritto, a 4 soli giorni di congedo obbligatorio**, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019. La legge di Bilancio 2019 ha prorogato, per l'anno 2019, la possibilità per **il padre lavoratore dipendente** di fruire di un **ulteriore giorno di congedo facoltativo**, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si può fare riferimento alla [circolare n. 40 del 14 marzo 2013](#)

Immigrazione

Documenti pubblici

Entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/1191

La circolare del [Ministero dell'Interno del 14.02.2019](#) fornisce le istruzioni in merito all'applicazione del Regolamento Ue 2016/1191 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea. I cittadini che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine spesso devono presentare alle autorità dello Stato membro di residenza un documento pubblico. Il regolamento sui documenti pubblici ([regolamento \(UE\) 2016/1191](#)), applicabile dal 16 febbraio 2019, mira a ridurre le formalità amministrative e gli oneri per i cittadini che devono presentare in uno Stato membro un documento pubblico rilasciato da un altro Stato membro. Prima del regolamento, i cittadini che dovevano presentare un documento pubblico in un altro Stato membro dovevano ottenere un timbro di autenticità (apostilla) per dimostrare che il documento era autentico. Spesso ai cittadini era richiesto di presentare anche una copia autentica corredata di una traduzione del documento. Il nuovo regolamento mette fine a una serie di procedure burocratiche:

- i documenti pubblici (per esempio, un certificato di nascita, un atto notarile di matrimonio, una sentenza) e le corrispondenti copie autentiche rilasciate dalle autorità di uno Stato membro devono essere accettate come autentiche dalle autorità di un altro Stato membro senza timbro di autenticità (apostille);
- il regolamento sopprime l'obbligo per i cittadini di fornire contemporaneamente un documento pubblico originale e la pertinente copia autentica. Se uno Stato membro ammette la presentazione della copia autentica di un documento pubblico in

luogo dell'originale, le autorità di tale Stato membro devono accettare la copia autentica rilasciata nello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico

- il regolamento sopprime l'obbligo per i cittadini di fornire una traduzione del loro documento pubblico. Se il documento pubblico non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che lo richiede, i cittadini possono chiedere alle autorità un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e che viene allegato al documento pubblico per evitare i requisiti di traduzione. Se un cittadino presenta un documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue, l'autorità ricevente può esigere una traduzione di tale documento solo in circostanze eccezionali. Poiché non tutti i moduli standard multilingue sono rilasciati in tutti gli Stati membri, i cittadini possono controllare [qui](#) quali moduli siano rilasciati nel loro Stato membro;

- se richiedono una traduzione certificata del documento pubblico presentato dal cittadino, le autorità dello Stato membro ricevente sono tenute ad accettare una traduzione certificata effettuata in qualsiasi Stato membro.

Il regolamento disciplina l'autenticità dei documenti pubblici ma non il riconoscimento dei relativi effetti giuridici in un altro Stato membro. Il riconoscimento degli effetti giuridici di un documento pubblico è tuttora disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il cittadino presenta il documento. Tuttavia, nell'applicazione della normativa nazionale, gli Stati membri sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione europea, compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in materia di libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea.

Per documenti pubblici s'intendono i documenti rilasciati da un'autorità pubblica, quali:

- i documenti rilasciati da un organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario;
- i documenti amministrativi;
- gli atti notarili;
- i certificati ufficiali redatti su documenti privati;
- i documenti diplomatici e consolari

Il regolamento riguarda i documenti pubblici rilasciati nei seguenti ambiti:

- la nascita;
- l'esistenza in vita;
- il decesso;
- il nome;
- il matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- le unioni registrate, compresi la capacità di contrarre un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- lo scioglimento di un'unione registrata, la separazione legale o l'annullamento di un'unione registrata;
- la filiazione;
- l'adozione;

segue pg. 4

- il domicilio e/o la residenza;
- la nazionalità;
- l'assenza di precedenti penali;
- il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative e alle elezioni del Parlamento europeo.

I moduli standard multilingue da allegare come ausilio alla traduzione dei documenti pubblici possono essere richiesti nei seguenti ambiti:

- la nascita;
- l'esistenza in vita;
- il decesso;
- il matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- le unioni registrate, compresi la capacità di contrarre un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- il domicilio e/o la residenza;
- l'assenza di precedenti penali.

Moduli standard multilingue: cliccare [qui](#) per visualizzare i moduli standard multilingue rilasciati dalle autorità di ciascuno Stato membro.

Informazioni comunicate dagli Stati membri (ai sensi dell'articolo 24 del regolamento): cliccare [qui](#) per visualizzare le informazioni comunicate dagli Stati membri in merito all'attuazione del regolamento, in particolare:

- in quale/i lingua/e è consentito presentare un documento pubblico;
- un elenco di documenti pubblici cui può essere allegato un modulo standard multilingue;
- un elenco di traduttori certificati;
- le autorità abilitate a presentare copie autentiche;
- le caratteristiche delle traduzioni certificate e delle copie autentiche;

Archivio di documenti pubblici: cliccare [qui](#) per visualizzare esempi di documenti pubblici rilasciati in ciascuno Stato membro. (fonte: *european-justice*)

Decreto sicurezza - cittadinanza

I chiarimenti del Ministero dell'Interno

La circolare del [Ministero dell'Interno del 25.01.2019](#) fornisce alcuni chiarimenti sul requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana introdotto dal Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113. Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale. In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed Enti certificatori. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrre copia autenticata. Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4Bis del TUI e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo D.lgs. La circolare evidenzia che verranno rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza presentate dal 5 dicembre 2018 in poi, se prive delle autocertificazioni o attestazioni sopraindicate. Qualora siffatte domande siano state già acquisite in Sicilia, le Prefetture dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso ai sensi dell' art. 10bis della Legge 241/1990.

STRANIERI E REDDITO DI CITTADINANZA

Le [prime osservazioni](#) al testo della norma che ha istituito il Reddito di cittadinanza a cura dell'Avv. Alberto Guariso dell'Asgi.

ISTAT

Indicatori demografici

Secondo il [report "Indicatori demografici - stime per l'anno 2018"](#) pubblicato dall'Istat, la popolazione di cittadinanza italiana scende a 55 milioni 157mila unità (-3,3 per mille). I cittadini stranieri residenti sono 5 milioni 234mila (+17,4 per mille) e rappresentano l'8,7% della popolazione totale. Il saldo migratorio con l'estero, positivo per 190mila unità, registra un lieve incremento sull'anno precedente, quando risultò pari a +188mila. Aumentano sia le immigrazioni, pari a 349mila (+1,7%), sia le emigrazioni, 160mila (+3,1%). I flussi in ingresso, per lo più dovuti a cittadini stranieri (302mila), hanno toccato il livello più alto degli ultimi sei anni. Solo 40mila emigrazioni per l'estero, su complessive 160mila, coinvolgono cittadini stranieri. Tra i cittadini italiani continuano a essere più numerose le partenze dei ritorni. Nel 2018 risultano, infatti, 47mila rimpatri e 120mila espatri.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)